

19. Spunti privatistici sul tema dei rifiuti

di Andrea Zoppini

Un'indagine sul ruolo del diritto privato rispetto alla regolazione dei rifiuti merita di essere accompagnata da una notazione preliminare.

Gli istituti e le tecniche di tutela assicurate dal diritto pubblico paiono comprimere, ma non del tutto, l'area di influenza del diritto privato.

Prima di suggerire alcune fattispecie nelle quali può registrarsi o ipotizzarsi un incontro della disciplina privatistica con i temi della regolazione dei rifiuti, si precisa che l'itinerario di queste brevi riflessioni si dispiegherà attraverso tre principali considerazioni.

La prima prende le mosse dalle suggestioni derivanti da una conferenza del 1992 in materia di discipline europee dei rifiuti, tenutasi presso l'Università di Heidelberg e di cui si rammenta l'intervento del professore Erik Jayme.

Allora l'occasione fu propizia per tracciare un parallelismo tra il diritto dei rifiuti e il diritto delle opere d'arte.

Ne emerse l'esistenza di una precisa connessione tra alcuni dei criteri normativi utilizzati in funzione di regolazione delle opere d'arte e dei rifiuti. In vero, per il bene rifiuto – o forse sarebbe meglio dire per i rifiuti – vale un principio di nazionalità e di origine poiché, come l'opera d'arte può essere rivendicata dal paese d'origine, così il rifiuto ha una stretta connessione con il paese e la nazione di provenienza.

Ulteriori punti di contiguità riguardavano sia i profili di obbligatorietà che di circolazione dei beni (quest'ultima caratterizzata dalla presenza di un regime sia nazionale che internazionale).

Non è qui possibile soffermarsi nell'analisi dell'attualità di questo parallelismo. Ma ritengo che da esso se ne possa trarre

uno spunto per constatare che i beni hanno connotazioni funzionali da cui sovente emergono alcune loro peculiari caratteristiche.

La seconda riflessione muove dall'osservazione per cui nel diritto privato rilevano da un lato, in senso statico, i beni, dall'altro, in una prospettiva dinamica, il mercato.

Quindi, proverei qui a comporre alcune categorizzazioni proprie del discorso economico, precisamente *red*, *green* e *blue economy*, volendo utilizzare i sintagmi della cultura economica d'oltreoceano, con modelli più specificamente giuridici. La prospettiva della *red economy*, caratterizzata da consumi di massa a basso costo, e incurante della scarsità delle risorse naturali e del loro spreco, potrebbe essere assimilata a un modello classico del diritto privato, per il quale i rifiuti – e non è un caso che il lemma sia declinato al plurale – sono *res derelictae*, e rilevano essenzialmente in negativo. La dimensione della *green economy*, che promuove l'impiego di sistemi di produzione e sviluppo eco-compatibili, può confrontarsi con un modello per così dire keynesiano o pigouviano di diritto privato, raccogliendo le suggestioni emerse nella prospettiva del diritto tributario o macroeconomica, per il quale il rifiuto è un fattore generatore di responsabilità. Infine, la *blue economy*, che propone un modello di economia circolare fondato sulla trasformazione di merce di rifiuto in merce redditizia, può essere associata alla prospettiva del diritto privato postmoderno e postindustriale, per cui i rifiuti rilevano come un bene di particolare natura, cioè come una risorsa generatrice di un nuovo mercato, seppure all'interno di un'architettura istituzionale molto complessa.

Da una terza osservazione può rilevarsi come il tema del rapporto tra diritto privato e regolazione in materia di rifiuti sottenda implicazioni suscettibili di essere comprese attraverso l'approccio della *Behavioral Law and Economics*.

Sembra utile interrogarsi su quali siano le regole di mercato, le regole sociali, le regole comportamentali e gli incentivi che favoriscono comportamenti virtuosi tra i consociati. Si potrebbe chiedere quali regole giuridiche facilitino investimenti adeguati per creare i presupposti per il compostaggio o comunque la produzione di energie alternative.

Individuati, seppur nei tratti essenziali, alcuni dei modi in cui la logica privatistica si rapporta alla regolazione dei rifiuti

e agli interessi ad essa sottesi, vorrei qui chiudere con una nota volutamente provocatoria.

È noto che uno dei pilastri fondativi del diritto privato moderno è la separazione definitiva tra potere politico e proprietà. Si potrebbe, infatti, suggerire che il diritto privato moderno nasca sull'idea della privatizzazione del potere.

Diversamente, tale separazione non si constata nel settore dei rifiuti.

Volendo prescindere da valutazioni circa la bontà del modello di gestione *in house* rispetto all'opzione di concessioni a lungo termine, si può facilmente rilevare che nel mercato dei rifiuti la tutela degli interessi è stata affidata a una pluralità di misure e di istituti che hanno lasciato spazio a regole e procedure incerte.

Ne deriva l'opportunità di meditare un altro paradigma normativo, al fine di elidere gli elementi distorsivi che, nei rapporti tra le imprese interessate alla gestione dei rifiuti e il potere politico, accrescono inefficienze nelle forme e nelle tecniche di tutela.

Copyright © 2018 by Società editrice il Mulino